

9850/96

LIMITE

PUBLIC 9

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

LUGLIO 1996

Al presente documento è allegata una ricapitolazione degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 1996, corredata delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1942° Consiglio "Problemi economici e finanziari" dell'8 luglio 1996			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore	PE-CONS 3612/96 + COR 1 (f,d,i,gr,es,p,fi)	117/96, 118/96, 119/96, 120/96, 122/96	Contraria I Astensione L
Regolamento del Consiglio riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi	11499/2/95 REV 2	123/96, 124/96	Contraria D
Regolamento del Consiglio che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento	8821/96 + COR 1 (d)	125/96, 126/96	
1943° Consiglio "Affari generali" del 15/16 luglio 1996			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)	8456/96 + COR 1 (f), + COR 2 + COR 2 REV 1 (d)	127/96, 128/96, 129/96, 130/96, 131/96, 132/96	
Procedura scritta espletata il 15 luglio 1996			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti	PE-CONS 3613/96 + COR 1(d),+ COR 2 (en) + COR 3	133/96, 134/96, 135/96, 136/96, 137/96, 138/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1944° Consiglio "Agricoltura" del 22-24 luglio 1996			
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	8759/96	139/96, 140/96, 141/96	Contraria D
Decisione del Consiglio che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura	8292/96		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2990/95 che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996	8533/96	142/96, 143/96	Contraria I
Regolamento del Consiglio che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di ovini stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord	9189/96		
Direttiva del Consiglio che modifica l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttive 75/268/CEE (Irlanda)	9200/96		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali	PE-CONS 3614/96 + COR 1 (fi)	144/96, 145/96, 146/96, 147/96, 148/96, 149/96	Contrarie DK, S, UK Astensione NL
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida	12542/1/95 REV 1	150/96, 151/96 152/96, 153/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Direttiva del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità	11326/1/95 REV 1 + REV 1 COR 1	154/96, 155/96, 156/96, 157/96, 158/96	
Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia	11303/2/95 REV 2 + REV 2 COR 1	159/96, 160/96, 161/96	
Direttiva del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna	8423/2/95 REV 2 + REV 2 COR 1	162/96, 163/96, 164/96, 165/96	
1945° Consiglio "Bilancio" del 25 luglio 1996			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (aumento del contingente "ferrocromo")	8851/96		
Direttiva del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale	8915/96	166/96, 167/96, 168/96, 169/96, 170/96, 171/96, 172/96 173/96	Contraria A
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico	PE-CONS 3618/96 + COR 1 (en)		Contraria I
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI)	PE-CONS 3619/96	174/96, 175/96	
Regolamento del Consiglio che istituisce misure speciali di gestione dello stock di aringhe del Mare del Nord e che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95	9199/96		Contraria DK

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - LUGLIO 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Procedura scritta espletata il 30 luglio 1996			
Regolamenti del Consiglio che hanno formato oggetto dell'accordo del Consiglio "Agricoltura" del 22-24 luglio per quanto riguarda il pacchetto prezzi 1996/1997			
- regolamento n° 1: seminativi	8225/96	176/96, 177/96, 178/96	
- regolamento n° 2: cereali	8226/96		
- regolamento n° 3: legumi da granella	8227/96 +COR 1 (fi)		
- regolamento n° 4: riso	8228/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 5: zucchero	8229/96		
- regolamento n° 6: zucchero e magazzinaggio	8230/96		
- regolamento n° 7: grassi	8231/96		
- regolamento n° 8: olio d'oliva	8232/96	179/96, 180/96	
- regolamento n° 9: olio d'oliva	8233/96		
- regolamento n° 10: cotone	8234/96 + COR 1 (fi)	181/96	
- regolamento n° 12: lino	8236/96 + COR 1	182/96	
- regolamento n° 13: bachi da seta	8237/96		
- regolamento n° 14: latte e prodotti lattiero-caseari	8238/96 + COR 1 (fi)	183/96	
- regolamento n° 16: carni bovine	8240/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 18: carni ovine e caprine	8242/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 19: carni ovine	8243/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 20: suini	8244/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 22: OCM vitivinicolo	8246/96 + COR 1 (es)	184/96, 185/96, 186/96	
- regolamento n° 23: prezzi orientamento vino	+ COR 2 + REV 1 (fi)		
- regolamento n° 24: vini spumanti/liquorosi	8247/96 + COR 1 (fi)		
- regolamento n° 25: abbandono viticolo	8248/96		
- regolamento n° 26: schedario viticolo	8249/96 + COR 1(tranne dk)	187/96	
- regolamento n° 27: tabacco	8250/96 + COR 1(tranne fi)	188/96	
	8251/96 + COR 1 (fi)	dichiarazioni generali 189/96, 190/96, 191/96, 192/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- LUGLIO 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	9055/1/96 REV 1 + COR 1 (tranne fi) + REV 2 (fi)	193/96	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero	8417/96 + COR 1		
Regolamento del Consiglio che modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione, il regolamento (CEE) n. 3438/92 che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia	8945/1/96 REV 1 + COR 1 (en)	194/96	
Regolamento del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995	8122/96	195/96	

DICHIARAZIONE 117/96

Articolo 3

"La delegazione lussemburghese si è astenuta, in occasione dell'adozione della presente direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, ritenendo che l'inclusione di un articolo relativo agli incentivi fiscali rischi di condurre ad indebite limitazioni delle possibilità offerte agli Stati membri di attuare politiche ambientali. D'altra parte la delegazione lussemburghese ritiene che la base giuridica adottata per questa direttiva sia inadatta, trattandosi di una disposizione relativa ad incentivi fiscali, e pertanto non possa costituire un precedente per altre misure future."

DICHIARAZIONE 118/96

Articolo 3

"La delegazione del Regno Unito ha votato a favore di questa proposta nell'intento di far progredire il completamento del mercato interno nel settore in questione. Essa ritiene tuttavia che il suo voto non pregiudichi il problema dell'inclusione di disposizioni fiscali negli atti che saranno adottati in seguito ai sensi dell'articolo 100A che, a suo parere, non costituisce una base giuridica adeguata a disposizioni del genere."

DICHIARAZIONE 119/96

Articolo 3

"Il Consiglio dichiara che l'adozione della presente direttiva non possa essere considerata come un precedente per decisioni future relative ad incentivi fiscali."

DICHIARAZIONE 120/96

Articolo 3

"La Commissione conferma la necessità di procedere, nel contesto delle nuove proposte che presenterà all'inizio del 1996 volte a ridurre le emissioni degli autoveicoli privati per il 2000, ad un approfondito dibattito di fondo in merito alla politica comunitaria in materia di concessione di incentivi fiscali ai fini di un'applicazione anticipata dei valori limite ambientali futuri nel settore dei veicoli a motore. Nel contesto di tale esame dovrebbe essere effettuata un'analisi per determinare in quale misura sia possibile introdurre nella direttiva una maggiore flessibilità per quanto concerne la concessione di incentivi fiscali senza nuocere al buon funzionamento del mercato interno in tale settore."

DICHIARAZIONE 121/96

Articolo 3, primo comma

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la limitazione della concessione di incentivi ai soli veicoli che hanno formato oggetto dell'omologazione comunitaria non deve avere l'effetto di ostacolare la concessione, da parte delle autorità elleniche, di incentivi fiscali ai fini dell'applicazione del programma di ritiro dei veicoli vecchi attuato dalla Grecia, considerati i livelli di inquinamento esistenti in questo paese."

DICHIARAZIONE 122/96

Articolo 3, terzo trattino

"Nel valutare gli incentivi fiscali che la Grecia intende concedere per l'acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti, soprattutto per quanto riguarda la condizione della proporzionalità tra l'incentivo e il costo reale dei dispositivi anti-inquinamento, la Commissione terrà particolarmente conto delle circostanze peculiari del caso specifico, ossia i livelli di inquinamento esistenti in questo paese, le aliquote di tassazione degli autoveicoli sinora applicate nonché le norme comunitarie di riferimento per gli incentivi, fermo restando che, peraltro, dovranno essere rispettate le norme del trattato e segnatamente la non discriminazione tra autovetture fabbricate localmente e autovetture importate."

DICHIARAZIONE 123/96

Intero regolamento

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le operazioni di trasporto effettuate da battelli fluvio-marittimi, che comportano un percorso marittimo, non sono soggette al presente regolamento."

DICHIARAZIONE 124/96

Articolo 2, secondo trattino

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la condizione di cui all'articolo 2, secondo trattino, verte sull'obbligo di conformarsi alla normativa comunitaria in vigore nel settore della navigazione interna, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di stabilimento abbia o meno una rete di vie navigabili."

DICHIARAZIONE 125/96

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio è disposto a trovare una soluzione adeguata nell'ambito dell'accordo sul "pacchetto prezzi 1996/97" per quanto riguarda il proseguimento del premio di destagionalizzazione in Irlanda e nell'Irlanda del Nord."

DICHIARAZIONE 126/96

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"I versamenti di cui all'articolo 4 potranno aggiungersi ai premi stabiliti nel punto 1, secondo capoverso del compromesso finale."

DICHIARAZIONE 127/96

Articolo 4

"La Commissione dichiara che informerà il comitato di cui all'articolo 13 del presente regolamento circa l'eventuale ricorso agli abbuoni di interesse, fornendogli le necessarie giustificazioni, soprattutto per quanto concerne le modalità di concessione degli abbuoni in questione."

DICHIARAZIONE 128/96

Articolo 2, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che, data la situazione di preadesione di Cipro e Malta, nel processo di valutazione delle proposte, presterà un'attenzione particolare e positiva alle esigenze di questi paesi."

DICHIARAZIONE 129/96

Articolo 8, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che la quota normale di partecipazione sarà del 50% dei costi approvati. Tuttavia, essa sarà inferiore se il richiedente lo desidera."

"La Commissione desidera precisare che ha l'intenzione di fissare la quota normale di partecipazione di LIFE al 50% dei costi approvati o alla quota desiderata dal richiedente, se tale quota risulta essere inferiore."

DICHIARAZIONE 130/96

Articolo 9, paragrafo 5

"La Commissione dichiara che informerà il Comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE nonché il Comitato di cui all'articolo 13 del presente regolamento riguardo alla forma di finanziamento, alla tipologia delle azioni da promuovere e ai pertinenti criteri da utilizzare, conformemente all'articolo 9 bis del presente regolamento. I suddetti Comitati le trasmetteranno le loro reazioni."

DICHIARAZIONE 131/96

Articolo 9 bis, paragrafo 1, punto 1.2

"La Commissione dichiara che, nell'esaminare le richieste di sostegno finanziario del settore industriale, terrà conto dei pertinenti risultati di azioni svolte nell'ambito dei programmi di R&S, al fine di valutare il carattere innovativo di tali azioni."

DICHIARAZIONE 132/96

Articolo 9

"La Commissione richiama l'attenzione delle istituzioni sul fatto che, per quanto riguarda la valutazione e la selezione delle azioni proposte nei settori diversi dalla protezione della natura, essa prevede di procedere ad una preselezione delle azioni proposte e successivamente ad una classificazione per ordine di merito delle suddette azioni in base al parere di esperti indipendenti."

DICHIARAZIONE 133/96

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza che attribuiscono alla creazione e a un coerente sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Si compiacciono per l'adozione della presente decisione che crea tale rete e individua, in particolare, i progetti di interesse comune, consentendo di completare il quadro normativo applicabile alla rete transeuropea dei trasporti.

Constatano che questi progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, possono in particolare apportare un contributo essenziale alla competitività, alla creazione di posti di lavoro nonché alla coesione dell'Unione e rispondono anche all'esigenza di collegare le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comunità. Rilevano a tale riguardo che il fatto che tali progetti siano individuati nell'allegato I, nell'allegato II e nel dispositivo della presente decisione conferisce loro la possibilità di beneficiare di un contributo finanziario comunitario, per facilitarne e accelerarne l'effettiva realizzazione da parte degli Stati membri interessati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri ad attribuire la massima importanza alla realizzazione di questi progetti ai quali rivolgono particolare attenzione. La Commissione si impegna a tenerli regolarmente al corrente della loro attuazione, anche mediante le relazioni di cui agli articoli 18 e 21.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dei progetti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo, nella prospettiva dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

DICHIARAZIONE 134/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Sezione 5 dell'allegato I: porti marittimi

Nel 1997 la Commissione presenterà, previa consultazione della parti e degli Stati membri interessati, una relazione e, se del caso, una proposta per i progetti portuali seguendo un'impostazione analoga a quella seguita per gli aeroporti alla sezione 6.

DICHIARAZIONE 135/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Norme ambientali e rete di condotte

La Commissione:

- a) continuerà ad esaminare norme ambientali per ciascun modo di trasporto,
- b) studierà la possibilità di creare una rete di condotte per prodotti che non sono coperti dagli orientamenti per le reti transeuropee dell'energia e la possibilità di integrarla nella rete transeuropea dei trasporti

e presenterà se necessario le proposte opportune.

DICHIARAZIONE 136/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Allegato I

La Commissione esaminerà i progetti votati in seconda lettura dal Parlamento, onde determinare se soddisfano le condizioni per inserirli nell'allegato I. L'esame dei progetti sarà intrapreso nel quadro della procedura di revisione conformemente all'articolo 21.

DICHIARAZIONE 137/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Articoli 19 e 20 e allegato III

La Commissione conferma che la presente decisione non pregiudica assolutamente l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

DICHIARAZIONE 138/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

- **Articolo 20**

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, la Commissione dichiara che, nel valutare i progetti che possono essere inseriti nel bilancio come reti transeuropee, accorderà tutta la dovuta attenzione ai progetti di carattere multimodale, ed in particolare a quelli concernenti i collegamenti a lunga distanza che collegano le regioni periferiche.

DICHIARAZIONE 139/96

Dichiarazione della delegazione svedese

"La delegazione svedese accoglie con soddisfazione le modifiche che si apportano ora alla direttiva sugli additivi, per cui quest'ultima ne risulta notevolmente migliorata. La delegazione svedese deplora tuttavia che non sia stato possibile accogliere favorevolmente la sua posizione secondo cui gli antibiotici, i chemioterapici, i coccidiostatici e i fattori di crescita non devono essere trattati alla stregua di additivi, bensì come medicinali veterinari e pertanto devono essere disponibili solo su prescrizione veterinaria.

La delegazione svedese ritiene che ciò sia nell'interesse dei consumatori, aspetto cui tutti noi dovremmo prestare attenzione proprio adesso. In base all'atto di adesione, la Svezia può tuttavia mantenere sino alla fine del 1998 la legislazione nazionale vigente in detto settore. La delegazione svedese intende sfruttare questo periodo per continuare ad adoperarsi in favore della sua posizione, nella convinzione che alla lunga avrà successo."

DICHIARAZIONE 140/96

Dichiarazione delle delegazioni finlandese e svedese

"La deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, autorizza il mantenimento, a titolo temporaneo, del tradizionale impiego, nell'allevamento, di supplementi vitaminici. La deroga è tuttavia resa necessaria da condizioni climatiche permanenti, che richiedono pertanto una soluzione permanente. All'atto dell'adozione della direttiva 95/96/CE del Consiglio, la Commissione ha riconosciuto in una dichiarazione che tali difficoltà specifiche esistono e sono imputabili a caratteristiche geografiche. La Finlandia e la Svezia sottolineano che, visto il carattere permanente del problema, è necessario un riesame prima della fine del periodo cui si applica la deroga.

Nel corso di detto periodo la Finlandia e la Svezia forniranno agli Stati membri e alla Commissione, tramite il Comitato permanente degli alimenti per animali, informazioni sull'applicazione e il controllo della deroga."

DICHIARAZIONE 141/96

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

"In base all'esperienza acquisita in occasione dell'esame delle domande di autorizzazione presentate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 93/113/CEE, la Commissione verificherà, prima di pronunciarsi su tali domande, se occorra porre in connessione anche l'autorizzazione degli additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi con il responsabile dell'immissione in circolazione. Alla luce di tale esame essa presenterà, se del caso, le opportune proposte."

"La Commissione è disposta a riesaminare le disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE, in particolare per quanto concerne l'incorporazione degli additivi nei mangimi complementari e l'uso di taluni complementi nutrizionali al fine di tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tale esame dovrà essere completato rapidamente e in ogni caso entro i tre anni successivi alla data di adozione della presente modifica della direttiva; essa presenterà, se del caso, le opportune proposte."

"La Commissione riconosce la necessità di procedere a un'analisi scientifica dei rischi per la salute umana collegati all'ingerimento di sostanze utilizzate sotto forma sia di medicinali veterinari sia di additivi nell'alimentazione degli animali, soprattutto nel caso in cui una sostanza sia stata posta in discussione in uno dei due settori indicati.

Pertanto la Commissione intende introdurre in una prossima modifica della direttiva 70/524/CEE disposizioni particolari riguardanti la fissazione del tenore massimo di residui degli additivi, mantenendo nel contempo la coerenza necessaria con la normativa sui medicinali veterinari."

"All'atto della concessione di un'autorizzazione che preveda una somministrazione diversa dall'incorporazione dell'additivo nei mangimi, la Commissione si impegna ad avvalersi di tutte le prove tecniche atte a garantire la sicurezza dell'impiego dell'additivo secondo il metodo di utilizzazione scelto e in particolare il rispetto delle condizioni di dosaggio."

DICHIARAZIONE 142/96

La delegazione italiana è costretta a prendere atto che le preoccupazioni espresse in occasione del Consiglio Agricolo del 18 dicembre 1995 stanno trovando rispondenza nell'evoluzione della normativa agrimonetaria.

In un clima di incertezza giuridica, allorché non sono ancora acquisibili i dati finanziari di lettura dei bilanci dell'Unione europea nelle sue implicazioni agrimonetarie, nonostante il rapporto della Commissione sull'impatto delle fluttuazioni monetarie sul mercato interno (doc. 11417/95) e nonostante l'andamento dei mercati valutari,

- talvolta sono concessi sostegni nazionali che non appaiono del tutto giustificati, in quanto finalizzati a compensare svalutazioni la cui competitività non risulta dimostrabile;
- in altri casi si procede al congelamento dei tassi verdi di alcune monete in rivalutazione con inevitabili pesanti ripercussioni sul bilancio comunitario;
- o sono riconosciute compensazioni nazionali con un'importante partecipazione finanziaria del Feaog/Garanzia, assumendo come base giuridica - per la terza volta, come per il regolamento in oggetto - una norma eccezionale, quale l'art. 9 del Regolamento CE 3813/92.

Il consolidamento delle deroghe al regime agrimonetario può mettere fra l'altro a rischio, poco opportunamente, la rispondenza della riforma della PAC agli accordi GATT, poiché si traduce in uno stabile e automatico aumento degli aiuti per ettaro e per capo di bestiame, dei premi per gli ovini e caprini nonché degli importi di carattere strutturale o ambientale, completamente staccato dalla realtà dei mercati valutari.

Allorché il rapporto tra l'EURO e le monete in ritardo sta trovando la sua definizione nell'ottica di un armonioso sviluppo del Mercato unico e nell'ambito di un'armonizzazione monetaria di cui si possono già - sia pur faticosamente - prevedere i tempi di realizzazione nonché un'armonizzazione economica di cui purtroppo tali tempi non sembrano ancora prevedibili, disposizioni eccezionali e transitorie rischiano di diventare permanenti e di assumere in campo agricolo il pericoloso ruolo di modello attuativo per una drastica spaccatura tra monete "IN" e monete "OUT", configurando diritti acquisiti per i produttori dei Paesi a moneta forte, relativamente agli aiuti strutturali, ambientali o connessi alla riforma della PAC.

Appare perciò opportuno acquisire i dati finanziari del '95, globalmente considerati ed individuati per Paese e per settore con particolare riguardo alle misure di compensazione agrimonetaria. Tale disponibilità,

- consentirà le valutazioni più opportune da parte di tutti i Paesi ma soprattutto di quelli contribuenti netti al bilancio comunitario, come l'Italia, nella prospettiva di importanti decisioni finanziarie, anche riferite a settori per i quali si deve completare la riforma intrapresa nel 1992;
- ed appare anche più che doverosa nei confronti del Parlamento europeo che, in assenza di modifiche al sistema agrimonetario basate sull'articolo 43 del Trattato, non è in condizione di svolgere adeguatamente il suo ruolo istituzionale.

Si ritiene, pertanto, utile un'attenta riflessione su un trasparente confronto tra le risorse disponibili e le singole poste di utilizzo. In definitiva, e con riferimento alla proposta in esame, la delegazione italiana stima non più percorribili decisioni isolate completamente dalla globalità della problematica agrimonetaria (oggi per caso a favore dei produttori svedesi, domani forse di quelli italiani), ma fondate unicamente sul presupposto che esse siano accettabili a scatola chiusa, semplicemente perché, in alternativa, si dovrebbe affrontare un esborso finanziario insostenibile.

In attesa di una determinazione contabile più completa da parte della Commissione, l'appesantimento finanziario globale per ciascun anno di esercizio derivante dalle misure agromonetarie, è valutabile in circa 8 miliardi di ECU a partire dal 1994, con una maggiorazione di circa il 28% rispetto alla base di bilancio.

In considerazione di quanto esposto, la delegazione italiana esprime voto contrario alla proroga del regolamento 2990/95 (che fra l'altro forse poteva usufruire di tempi di riflessione più idonei poiché, nella concretezza dei suoi effetti permette solo la concessione di ulteriori aiuti compensativi al reddito in Svezia, tenuto conto che il tasso della moneta svedese applicabile agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento 3813/92, era stato già consolidato fino al 1° gennaio 1999 in virtù del richiamato regolamento 2990/95) e chiede che nel quadro del rapporto annuale che la Commissione si è impegnata ad elaborare in occasione del Consiglio Agricolo del 19-22 giugno 1995, vengano analizzate tutte le implicazioni di carattere giuridico ed economico del funzionamento del regime agrimonetario applicato a partire dall'entrata in vigore del Mercato unico il 1° gennaio 1993, nonché le conseguenze che ne sono derivate per il bilancio dell'Unione europea e per gli equilibri fra i vari settori regolamentati nei diversi Stati membri.

Si intende infine sottolineare, nell'intento di evitare ogni non corretta interpretazione della presente dichiarazione, che essa è motivata dalla sola esigenza di assicurare ogni possibile chiarezza su un tema di innegabile rilevanza economica.

DICHIARAZIONE 143/96

La delegazione del Regno Unito rileva che l'effetto pratico della proposta è quello di autorizzare il pagamento di aiuti finanziati con il contributo della Comunità destinati a compensare perdite derivanti da riduzioni del tasso verde sino al 1° gennaio 1997. Il voto della delegazione del Regno Unito a favore della proposta tiene conto del fatto che si rivela tuttora necessario evitare l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n° 3813/92 del Consiglio e lascia impregiudicata la sua obiezione di principio nei confronti del congelamento dei tassi in cui si registrano modifiche di tali tassi, come previsto nel regolamento (CE) n° 1527/95 del Consiglio.

DICHIARAZIONE 144/96

Dichiarazione belga relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (articolo 11).

"Considerati i problemi posti dal consumo eccessivo di fluoro da parte di una percentuale non trascurabile della popolazione belga e considerato l'alto contenuto di fluoro di alcune acque minerali naturali, la delegazione belga prega la Commissione di sottoporre quanto prima al Comitato permanente per i prodotti alimentari proposte volte a rendere obbligatoria nell'etichetta un'indicazione che richiami l'attenzione dei consumatori sull'alto tenore di fluoro di certe acque minerali naturali e di formulare, se del caso, proposte in merito al tenore massimo di fluoro che possono contenere le acque minerali naturali."

DICHIARAZIONE 145/96

Dichiarazione belga relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

"Il Belgio dichiara che se al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva non sarà ancora stata stabilita, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, una procedura ai sensi dell'articolo 12 della direttiva per il trattamento di certe acque minerali con l'ozono previsto dall'articolo 4 paragrafo 1 lettera b) della direttiva, esso continuerà a considerare autorizzato tale trattamento secondo i termini della direttiva 88/777/CEE."

DICHIARAZIONE 146/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione terrà conto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana sul trattamento dell'acqua minerale naturale con aria arricchita di ozono nell'adottare conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera c), disposizioni sulle informazioni da includere nell'etichetta".

DICHIARAZIONE 147/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si impegna a stabilire, conformemente alla procedura dell'articolo 11, allo stesso tempo le condizioni per l'uso di aria arricchita di ozono di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera b) e le informazioni sull'etichetta relative a tale trattamento prescritte dall'articolo 7 paragrafo 2 lettera c)".

DICHIARAZIONE 148/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si impegna a compiere i passi necessari per stabilire le condizioni per l'uso del trattamento di certe acque minerali con aria arricchita di ozono di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera b) conformemente alla procedura dell'articolo 12 il più presto possibile dopo l'adozione della direttiva."

DICHIARAZIONE 149/96

Dichiarazione della delegazione tedesca relativa alla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

"La Repubblica federale di Germania chiede che, nella versione tedesca del documento, la designazione "bevande rinfrescanti analcoliche" sia sostituita dalla designazione "bevande rinfrescanti" che corrisponde alle prassi commerciali europee pubblicate segnatamente dall'organismo centrale UNESDA/CESDA."

DICHIARAZIONE 150/96

terzo considerando e allegato I bis, punto 2, pag. 2 della patente, lettera c)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'introduzione nei modelli comunitari di patente di guida di microprocessori o di altre tecnologie informatizzate è subordinata alla definizione preventiva di un quadro comunitario.

A tal fine il Consiglio invita la Commissione a convocare fin dall'entrata in vigore della direttiva un gruppo di lavoro composto di esperti dei governi nazionali e di rappresentanti degli ambienti interessati, al fine di stabilire quali siano le informazioni da memorizzare, le modalità tecniche d'accesso a tali informazioni, gli aspetti di sicurezza e di riservatezza connessi, nonché al fine di fissare gli elementi di normalizzazione necessari per garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle patenti in questione nell'insieme della Comunità.

La Commissione presenterà, se del caso, al Consiglio una proposta appropriata sulla base delle conclusioni del suddetto gruppo di lavoro."

DICHIARAZIONE 151/96

allegato I bis, punto 2, pag. 1 della patente, lettera d), rubrica 3

"La Commissione dichiara che gli allegati I e I bis della direttiva permettono agli Stati membri di definire nel modo che ritengono opportuno il luogo di nascita. Possono ad esempio, indicare il simbolo distintivo del paese e/o il codice postale della città."

DICHIARAZIONE 152/96

Allegato Ibis, punto 2, pag. 2 della patente, lettera a), rubrica 14

"Il Regno Unito dichiara che, qualora decidesse di rilasciare un documento avente la duplice funzione di patente di guida e di carta d'identità, detto documento sarebbe rilasciato unicamente ai cittadini del Regno Unito e sarebbe soggetto alle normali condizioni di rilascio di un documento di viaggio."

DICHIARAZIONE 153/96

Allegato I bis, punto 2, pag. 2 della patente, lettera a), rubrica 14

"La Commissione riconosce che l'utilizzazione della patente di guida quale mezzo di identificazione è prassi corrente in vari Stati membri.

Teme tuttavia che l'utilizzazione ufficiale della patente di guida quale carta d'identità rischi di creare confusione tra le diverse funzioni giuridiche della patente di guida e della carta d'identità.

La Commissione rammenta che la sua proposta mira a definire il modello comunitario di patente di guida e che le conseguenze dell'utilizzazione della patente come carta d'identità nazionale non sono ancora state prese in esame. Essa pertanto non ritiene opportuno inserire nella direttiva disposizioni relative all'utilizzazione della patente come carta d'identità."

DICHIARAZIONE 154/96

Articolo 19

"La delegazione spagnola dichiara che, qualora sia stato constatato che un sottosistema strutturale munito della dichiarazione "CE" non soddisfa interamente le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda un processo di fabbricazione in corso o un servizio in fase di esercizio, sarà opportuno che le parti concludano accordi che non comportino necessariamente l'interruzione di detti processi e prevedano un periodo transitorio che si concluderà al termine della procedura di cui all'articolo 21 o, in caso contrario, quando il comitato previsto in detto articolo avrà espresso il proprio parere."

DICHIARAZIONE 155/96

Articolo 21

"La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio abbia scelto, per le misure di esecuzione previste nel presente atto, una procedura di Comitato che non garantisce l'adozione di una decisione in ciascun caso."

DICHIARAZIONE 156/96

ALLEGATO I

"Il Consiglio e la Commissione confermano che il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'allegato I della presente direttiva è definito in relazione alle linee nuove e alle linee modificate per l'alta velocità individuate come progetti di interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee di trasporto di cui all'articolo 129C, paragrafo 1 del trattato."

DICHIARAZIONE 157/96

ALLEGATO III

"La Commissione considera che il sistema transeuropeo ad alta velocità non può essere realizzato senza tener conto delle esigenze degli utenti. Si tratta di una scelta fondamentale per la società. L'interoperabilità è indispensabile non solo per ragioni tecniche ma anche per soddisfare le esigenze del cittadino in quanto utente. Il servizio offerto dal sistema transeuropeo di treni ad alta velocità deve garantire, per l'utente, la trasparenza e la non discriminazione delle informazioni e delle condizioni di accesso."

DICHIARAZIONE 158/96

Allegato III, punto 2.7. "Esercizio"

La delegazione tedesca accetta il punto 2.7 dell'allegato III (requisiti essenziali per l'esercizio), restando inteso che essa lo intende come segue:

- quanto alle regole di esercizio ed al personale, vengono fissati soltanto requisiti essenziali ma non specifiche tecniche di interoperabilità, dato che quest'ultimo strumento non si addice alle regole di esercizio ed al personale;
- all'occorrenza, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per la qualifica e la formazione del personale;
- se si rivelassero necessarie normative comunitarie concernenti la formazione e la qualifica del personale, esse debbono essere adottate nell'ambito di legislazioni autonome, come è già stato fatto in passato per altri modi di trasporto."

DICHIARAZIONE 159/96

Articolo 1, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i requisiti per quanto riguarda la circolazione dei treni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono segnatamente comprendere dei requisiti sui limiti di velocità e sulla necessità di evitare zone sensibili."

DICHIARAZIONE 160/96

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

"Il Consiglio e la Commissione considerano, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che il tunnel sotto la GREAT BELT è della stessa categoria del tunnel sotto la MANICA e che pertanto, qualora sia adottata una decisione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), le autorità danesi potranno applicare disposizioni più rigorose. Disposizioni analoghe potrebbero altresì essere previste per quanto riguarda il tunnel sotto il SUND se le definitive condizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla costruzione imponessero che equivalenti requisiti di sicurezza fossero stabiliti dalle autorità danesi e svedesi."

DICHIARAZIONE 161/96

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

"La Commissione conferma che il termine "materiale" si riferisce soprattutto al materiale utilizzato per vagoni, cisterne e imballaggi."

DICHIARAZIONE 162/96

Insieme della direttiva

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono le caratteristiche particolari della navigazione e l'applicazione della normativa relativa al settore marittimo a tutte le vie di navigazione in Finlandia e in Svezia. Essi ammettono che il riconoscimento reciproco diretto dei certificati di conduzione delle navi potrebbe, in questo contesto, creare un rischio notevole per la sicurezza e l'ambiente. Per questo motivo il Consiglio e la Commissione, fatta salva la direttiva 91/672/CEE del Consiglio, convengono che la Finlandia e la Svezia non posseggono vie interne di navigazione ai sensi della presente direttiva.

Il Consiglio e la Commissione prendono inoltre atto che la Finlandia non intende usufruire dei diritti concessi loro ai sensi della direttiva 91/672/CEE del Consiglio e chiedono alla Commissione di provvedere quanto prima a conformare tale direttiva alla presente dichiarazione."

DICHIARAZIONE 163/96

Articolo 3, paragrafo 2

"La delegazione olandese dichiara che i conduttori di navi la cui lunghezza è inferiore a 20 metri e che trasportano più di 12 persone, oltre all'equipaggio, per i servizi turistici all'interno di una zona navigabile nazionale limitata, sempre che si tratti di acque della zona 4, sono trattati secondo la procedura prevista dall'articolo 3.2."

DICHIARAZIONE 164/96

Articolo 8

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che si ritiene che le persone che hanno superato un esame previsto dalla direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, abbiano superato la parte dell'esame richiesto da questa direttiva per quanto si riferisce agli elementi che figurano nell'allegato della summenzionata direttiva 94/58/CE."

DICHIARAZIONE 165/96

Articolo 8

"Il Consiglio invita la Commissione a presentargli quanto prima una proposta di direttiva sui requisiti necessari alla formazione di conduttore di navi che trasportano sostanze pericolose."

DICHIARAZIONE 166/96

Direttiva nel suo insieme

"La Commissione dichiara che essa mantiene le parti della sua proposta non contemplate dalla presente direttiva."

DICHIARAZIONE 167/96

Articolo 2

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che i metodi di misura di cui all'allegato I della direttiva 70/156/CEE richiedono un urgente aggiornamento e convengono di operare congiuntamente al fine di garantire che i metodi di misura standard riveduti siano definiti al più presto".

DICHIARAZIONE 168/96

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

"La nozione di "impostazione modulare" che figura all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) è stata introdotta nella presente direttiva per tener conto della situazione dei due Stati che hanno aderito di recente all'Unione europea la cui legislazione vigente al momento dell'adozione della direttiva, in considerazione delle condizioni geografiche, economiche e ambientali particolari, autorizzava da molto tempo la circolazione nel loro territorio di veicoli stradali combinati di lunghezza di molto superiore alle norme comunitarie.

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare, il più rapidamente possibile, una relazione sulle conseguenze della deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della presente direttiva per valutare se l'eventuale ricorso a detta deroga da parte di Stati membri diversi da Finlandia e Svezia sia giustificato e se esso possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, tenuto anche conto dei principi di armonizzazione e di stabilizzazione delle dimensioni dei veicoli stradali adibiti al trasporto di merci.

Il Consiglio invita la Commissione a presentargli, se del caso, in base alla valutazione di tale relazione, le proposte appropriate al fine di modificare la presente direttiva.

DICHIARAZIONE 169/96

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Nel frattempo il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e il Regno Unito dichiarano di non avere l'intenzione di introdurre o di estendere, a seconda dei casi, in modo generale sul loro territorio l'impostazione modulare descritta all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b)."

DICHIARAZIONE 170/96

Allegato I, punto 1.1 lunghezza massima autorizzata

"La Commissione dichiara che esaminerà successivamente le conseguenze sulla politica comunitaria dei trasporti - segnatamente per il traffico urbano - dell'immissione in servizio nel trasporto internazionale di autobus senza rimorchio con lunghezza massima di 15 m."

DICHIARAZIONE 171/96

Allegato I, punto 1.1 lunghezza massima autorizzata

"Il Consiglio e la Commissione confermano che l'aumento della lunghezza massima autorizzata degli autotreni da 18,35 a 18,75 m ha solamente lo scopo di consentire l'uso di sistemi di rimorchio non estensibili. Essi dichiarano che in nessun caso questo aumento può rimettere in questione la lunghezza di carico del veicolo che resta fissata a 15,65 m."

DICHIARAZIONE 172/96

Allegato I, punti 2.2.4.2, 2.3.2, 2.3.3 e 3.5.3

"La Commissione dichiara che sta esaminando attivamente quale interesse presenti il fatto di munire l'asse motore rispettivamente di pneumatici unici o doppi, soprattutto nel quadro del programma di ricerca COST, al fine di comparare, in particolare, gli effetti reali dei diversi equipaggiamenti sulle strade, sull'economia del trasporto stradale e sull'ambiente.

Essa dichiara che, segnatamente in base ai risultati di tale esame, farà se del caso le opportune proposte di modifica della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 173/96

Articolo 8

La Commissione dichiara che le misure opportune di cui all'articolo 8 potrebbero riguardare, fra l'altro:

- la modifica della direttiva;
- le modalità di negoziato degli accordi volontari;
- una direttiva quadro e norme approvate dal CEN/Cenelec.

DICHIARAZIONE 174/96

Articolo 2

Il Consiglio e la Commissione convengono che le misure speciali di controllo e di gestione di cui all'articolo 2 del presente regolamento saranno convenute di comune accordo dagli Stati membri a seguito di consultazioni organizzate dalla Commissione.

DICHIARAZIONE 175/96

Articolo 7 e allegato I

Il Consiglio e la Commissione convengono che gli Stati membri effettueranno controlli continui sui quantitativi di catture accessorie di aringhe entro i limiti di cui all'allegato II del presente regolamento e trasmetteranno regolarmente le informazioni su tali catture accessorie alla Commissione.

Alla luce di pareri scientifici e dei quantitativi registrati, in un qualsiasi momento, di aringhe pescate come catture accessorie, la Commissione può decidere di proporre revisioni, verso l'alto o verso il basso, del TAC dello spratto nel Mare del Nord.

DICHIARAZIONE 176/96

Seminativi: regolamento n. 1

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di modificare il regolamento 1000/94 al fine di rinviare di due anni ciascuna delle riduzioni previste per le superfici di base supplementari nei nuovi Länder tedeschi.

DICHIARAZIONE 177/96

Seminativi: regolamento n. 1

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la possibilità di concedere maggiore flessibilità per quanto concerne l'articolo 9 del regolamento 1765/92 in caso di Stati membri o regioni in cui, a causa della specifica situazione strutturale, la superficie di base totale è permanentemente sottoutilizzata.

DICHIARAZIONE 178/96

Seminativi: regolamento n. 1

Il Consiglio prende nota dell'intenzione della Commissione di presentare una relazione sui risultati della messa a riposo volontaria alla luce dell'esperienza dei primi tre anni di applicazione.

DICHIARAZIONE 179/96

Olio d'oliva: regolamento n. 8

La Commissione dichiara che la logica delle sue proposte implica che il livello dell'aiuto al consumo va considerato come il livello minimo della tariffa.

DICHIARAZIONE 180/96

Olio d'oliva: regolamento n. 8

Il Consiglio prende nota di una dichiarazione della Commissione in base alla quale essa esaminerà regolarmente il livello dell'aiuto all'olio d'oliva impiegato nella produzione di pesce in conserva, tenuto conto della situazione dei prezzi sul mercato comunitario e su quello mondiale.

DICHIARAZIONE 181/96

Cotone: regolamento n. 10

Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa intende mantenere un sistema di fissazione successiva dell'aiuto.

DICHIARAZIONE 182/96

Lino tessile: regolamento n. 12

Il Consiglio ritiene necessario un esame più approfondito prima di poter deliberare sulla proposta della Commissione. Esso si impegna a procedere a tale esame e a prendere una decisione entro il 31 dicembre 1996. Nell'attesa della modifica del regime, l'aiuto esistente per la campagna 1996/1997 è ridotto del 7,5 %.

DICHIARAZIONE 183/96

Latte: regolamento n. 14

- a) Il Consiglio accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare nel 1997 proposte per il futuro regime dei prodotti lattiero-caseari e ritiene che debbano essere presentate le implicazioni della gamma completa di opzioni.
- b) Per quanto riguarda la designazione del latte di consumo in Finlandia e in Svezia, il Consiglio riconosce l'estrema sensibilità politica della questione del tipo di latte tradizionalmente venduto nei mercati di questi due Stati membri. Ricorda che sono state trovate soluzioni a problemi specifici di questo genere nel caso di altre pratiche tradizionali nel rispetto del principio del mercato unico e chiede alla Commissione di presentare proposte appropriate in tempo utile per consentire di deliberare in modo soddisfacente prima dello scadere delle deroghe attualmente in vigore.

DICHIARAZIONE 184/96

Vino: regolamento n. 22

La Commissione si impegna ad estendere all'Austria, attraverso le misure transitorie previste nell'atto di adesione, la deroga esistente a vantaggio di taluni Stati membri relativa al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione.

DICHIARAZIONE 185/96

Vino: regolamento n. 22

La Commissione si impegna a trasmettere al Consiglio una proposta intesa a prorogare, nel regolamento (CEE) n. 2046/89 che adotta le norme generali di distillazione, la possibilità di assimilare l'"associazione delle cantine cooperative" ai "produttori" (articolo 2, paragrafo 3).

DICHIARAZIONE 186/96

Vino: regolamento n. 22

Dichiarazione ad articolo 1, punto 10:

I servizi della Commissione si impegnano ad elaborare quanto prima un progetto di proposta intesa a modificare, nel settore delle pratiche enologiche, il regolamento (CEE) n. 822/87.

DICHIARAZIONE 187/96

Vino: regolamento n. 26

Dichiarazione ad articolo 1, lettera b) del regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86:

Il Consiglio prende nota della dichiarazione congiunta della Commissione e della delegazione portoghese, secondo cui il cambiamento di data non implica alcuna modifica del costo del programma di realizzazione dello schedario nella regione del Douro.

DICHIARAZIONE 188/96

Tabacco: regolamento n. 27

- a) Il Consiglio considera che la creazione di riserve nazionali all'interno del regime dei contingenti per il tabacco deve essere esaminata nel contesto della revisione di tale regime al fine di trovare una soluzione adeguata.
- b) Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di proporre una modifica dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 affinché l'Austria riceva, per il suo tabacco, una somma equivalente a quella concessa alla Germania.

DICHIARAZIONE 189/96

Frumento duro: dichiarazione generale

La Commissione si impegna a rendere disponibile la proposta sul futuro accordo per il frumento duro anteriormente alla sessione del Consiglio del mese di settembre 1996.

DICHIARAZIONE 190/96

Zone di montagna: dichiarazione generale

Il Consiglio riconosce le difficoltà specifiche delle zone di montagna. Trattandosi di difficoltà di carattere strutturale, chiede alla Commissione di esaminare d'urgenza i mezzi per trattare meglio questi problemi nell'ambito della politica strutturale.

DICHIARAZIONE 191/96

Zone meno favorite: dichiarazione generale

La Commissione si impegna a presentare al Consiglio una proposta che proroghi di due anni, nel Portogallo continentale, le disposizioni speciali dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2328/91 la quale permette che si concedano indennità compensative per zone meno favorite a agricoltori che coltivano almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata.

DICHIARAZIONE 192/96

Fiori: dichiarazione generale

- a) Fatta salva la sua decisione sui particolari della proposta della Commissione, che sarà presa alla luce del parere del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che la spesa prevista per il primo anno debba essere corretta e fissata a 15 milioni di ecu anziché a 10 milioni di ecu. La spesa per gli anni successivi sarà determinata alla luce dell'esperienza.
- b) Il Consiglio invita la Commissione ad elaborare una strategia e a presentargli quanto prima un documento di strategia che indichi gli orientamenti per i futuri negoziati relativi alle nuove concessioni tariffarie nel settore della floricoltura, al fine di evitare che aumenti non strutturati delle importazioni provochino una crisi di tale settore.

DICHIARAZIONE 193/96

Tasso annuale di messa a riposo dei seminativi

Dichiarazione della delegazione francese: "La Francia si rallegra del fatto che il Consiglio abbia potuto, già nel mese di luglio, raggiungere un accordo su un tasso di ritiro in nettissima diminuzione, tenendo pienamente conto della situazione constatata sui mercati europeo ed internazionale dei cereali.

Il Consiglio non ha ritenuto di poter cogliere l'occasione per aumentare ulteriormente tali disponibilità adottando un tasso di ritiro pari a zero, tenuto conto di vari problemi tecnici.

La Francia auspica che la Commissione tenga pienamente conto, nel contesto della sua gestione, della necessità di un approvvigionamento regolare e sufficiente del mercato mondiale, segnatamente dei clienti tradizionali dell'Unione europea, in cereali e in prodotti trasformati.

La fornitura ai paesi in via di sviluppo di quantitativi sufficienti a prezzi accessibili assume infatti particolare rilievo alla vigilia del Vertice mondiale dell'alimentazione."

DICHIARAZIONE 194/96

Aiuto per il trasporto di ortofrutticoli greci

"Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui, nel contesto della fissazione delle aliquote di aiuto, essa si prefiggerà l'obiettivo di garantire che il costo della misura adottata dal Consiglio non superi quello previsto nella scheda finanziaria allegata alla sua proposta iniziale di oltre il 50%."

DICHIARAZIONE 195/96

Luppolo

La delegazione tedesca ritiene che l'aiuto ai produttori di luppolo proposto dalla Commissione per il raccolto 1995 sia insufficiente. Sarebbe stato opportuno fissare l'aiuto al livello del 1994 o almeno al livello proposto dal Parlamento europeo.

All'atto della fissazione dell'aiuto sarebbe stato necessario tener conto della situazione economica globale dei produttori di luppolo ed in particolare degli oneri imposti ai produttori tedeschi dalle costose riconversioni varietali. La delegazione tedesca ha espressamente fatto conoscere questa posizione durante le deliberazioni del Consiglio "Agricoltura" e la mantiene. L'accordo della delegazione tedesca sulla fissazione del livello dell'aiuto proposto dalla Commissione aveva unicamente lo scopo di permettere l'adozione di un compromesso globale in sede di Consiglio "Agricoltura".
